

Codice A1820C

D.D. 3 settembre 2024, n. 1800

Pratica VCCB162 - Demanio Idrico Fluviale - Comune di Alagna Valsesia - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3047) e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra del Fiume Sesia in Località Wold del Comune di Alagna Valsesia (VC).



ATTO DD 1800/A1820C/2024

DEL 03/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica VCCB162 – Demanio Idrico Fluviale - Comune di Alagna Valsesia - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3047) e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra del Fiume Sesia in Località Wold del Comune di Alagna Valsesia (VC).

In data 26/07/2024 (a nostro protocollo n. 36688/A1820C) il Comune di Alagna Valsesia, con sede in Frazione Centro n. 1 (Codice Fiscale 82000010023 - Partita IVA 00437970023), ha presentato istanza di nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra del Fiume Sesia in Località Wold.

Visto che il guado in progetto interferisce con il corso d'acqua denominato Fiume Sesia il presente atto è valido come autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e concessione demaniale breve ai sensi del Regolamento Regionale 10/R/2022.

Visto che l'istanza è corredata dagli elaborati progettuali, in base alla quale è prevista la realizzazione dell'opera in oggetto, redatti dal dott. Ing. Claudio Francione, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli al n. 991 A.

Preso atto che le caratteristiche costruttive del guado, posizionato in coincidenza del fondo scorrevole del fiume, non comportano modifiche sostanziali al regime idraulico del corso d'acqua

Visto che a seguito dell'esame degli elaborati progettuali allegati all'istanza sono stati ritenuti ammissibili i lavori in oggetto nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'aggiunta di alcune prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto.

Vista la Tabella A allegata alla Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Canoni di concessione

per utilizzo di pertinenze idrauliche”, che esenta i Comuni dal pagamento del canone dovuto per gli attraversamenti.

Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall’articolo 2 del regolamento regionale n. 10/R/2022.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni";

- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9. Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.;
- Legge Regionale 1 agosto 2024, n. 20, "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- DGR n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

determina

Di concedere al Comune di Alagna Valsesia, con sede in Frazione Centro n. 1 (Codice Fiscale 82000010023 - Partita IVA 00437970023) l'occupazione dell'area demaniale richiesta per la realizzazione di un guado temporaneo a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra del Fiume Sesia in Località Wold del Comune di Alagna Valsesia (VC).

Di esprimere parere favorevole, sotto il profilo idraulico, alla realizzazione di un guado provvisorio sul Fiume Sesia in località Wold del Comune di Alagna Valsesia (VC), ai sensi e per effetti dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- a. l'opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. l'opera sarà eseguita a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla sua manutenzione, nonchè a quella dell'alveo nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'efficienza idraulica della sezione di deflusso ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- c. occorrerà predisporre, a monte ed a valle del guado, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua;
- d. il Comune di Alagna Valsesia dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera, per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per l'incolumità degli utenti del guado, anche attuando l'interruzione del transito;

- e. nel caso in cui i Bollettini di Allerta meteorologica e idraulica emessi da ARPA Piemonte indichino un livello di allerta arancione o rosso per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e idraulico, il Comune di Alagna Valsesia dovrà comunque predisporre la chiusura del guado e procedere sempre all'ispezione del medesimo prima della sua riapertura;
- f. il richiedente, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale verso gli utenti, pertanto dovrà effettuare le valutazioni di sicurezza previste dalla Legge e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che si dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
- g. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- h. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
- i. durante i lavori il Comune di Alagna Valsesia dovrà effettuare il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena del fiume Sesia, al fine di operare in condizioni di sicurezza;
- j. durante lo svolgimento dei lavori il Comune di Alagna Valsesia dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed in particolare dovrà adottare tutte le precauzioni previste per Legge affinché la linea elettrica provvisoria sia in sicurezza;
- k. il Comune di Alagna Valsesia non avrà diritto ad indennizzi d'alcun genere per eventuali occupazioni, temporanee o permanenti, che si rendessero necessarie nel caso che la Pubblica Amministrazione dovesse eseguire opere di regolazione idraulica nella località dell'intervento;
- l. il Comune di Alagna Valsesia è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

Visto che l'occupazione avverrà nel periodo invernale, con modalità analoghe a quanto fatto negli anni precedenti, il Settore non ha richiesto il parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.), il Comune di Alagna dovrà concordare le misure di tutela della fauna ittica direttamente con il Servizio caccia e Pesca della Provincia di Vercelli sulla base dei pareri acquisiti negli anni precedenti agli atti del Comune.

La concessione demaniale breve è accordata, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell'Ente autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della concessione stessa.

L'amministrazione concedente si riserva la facoltà, per motivi di variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o perché le opere siano divenute incompatibili con il buon regime idraulico del Fiume Sesia, di revocare in qualsiasi momento la concessione demaniale breve ai sensi dell'articolo 19 del regolamento regionale n. 10/R/2022.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio delle attività, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori di costruzione e di esercizio del guado provvisorio a partire dal 15/11/2024 fino al giorno 15/04/2025, dopo tale data il guado sarà rimosso, ed i luoghi ripristinati a regola

d'arte.

Il Comune di Alagna Valsesia comunicherà via PEC al Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli il giorno della posa in opera e quello della rimozione del guado dall'alveo del Fiume Sesia e l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto. La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

(Dott. Giuseppe Adorno)

(Dott. Fabrizio Finocchi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli